

Associazione culturale  
“Drapia in Europa”

Contrada Sottocuntura, snc – 89862 Drapia  
e-mail: drapiaeuropa@libero.it

Comitato Civico  
“Impegno Sociale”

Piazza Ho Chi Minh – 89862 Drapia  
e-mail: impegno\_sociale@virgilio.it

---

Alla sig.ra Presidente della Commissione consiliare  
per il regolamento sulla partecipazione popolare e l'associazionismo  
avv. Antonia Nicolini,

Al sig. Presidente del Consiglio comunale  
prof. Antonio Mamone,

Ai sigg. Consiglieri comunali.

OGGETTO: bozza regolamento partecipazione popolare e associazionismo. Proposta di modifiche ed integrazioni.

I sottoscritti Rodolfo Mamone e Cono Loiacono, nella qualità di presidenti *pro tempore*, rispettivamente, dell'associazione culturale “Drapia in Europa” e del comitato civico “Impegno Sociale”, entrambi con sede legale in Drapia,

PREMESSO

che in data 8 luglio 2015 è stata pubblicata sull'home page del sito istituzionale del Comune la bozza del regolamento per la partecipazione popolare e l'associazionismo, elaborata dalla Commissione consiliare appositamente istituita, accompagnata dall'invito rivolto a chiunque ne abbia interesse a proporre osservazioni, idee e contributi da sottoporre al vaglio della commissione medesima, ai fini della stesura definitiva del testo normativo da presentare all'esame del Consiglio comunale,

PROPONGONO

di apportare al testo elaborato dalla Commissione le seguenti modifiche e/o integrazioni, concernenti gli articoli 3, 11, 14, 17, 20, 33, 34, 41, 42, 45 e 50:

### **Art. 3**

Dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti lettere:

- c) gli utenti dei servizi erogati dal Comune;*
- d) coloro che hanno nel Comune il proprio domicilio;*
- e) gli stranieri e gli apolidi regolarmente soggiornanti nel Comune.*

**Motivazione:** a parte la giusta limitazione (perfettamente coerente con la clausola di riserva che apre l'articolo) della possibilità di sottoscrivere le proposte di deliberazione e i referendum (in quanto atti con marcata valenza politica) ai soli residenti iscritti nelle liste elettorali, non si capisce la ragione dell'esclusione dei soggetti indicati nelle lettere che si propone di aggiungere dal novero dei titolari degli altri diritti di partecipazione. Per quanto, in particolare, riguarda quelli di cui alla lettera *e)* c'è la necessità di tenere conto di precise indicazioni legislative in merito (v. art. 8, comma 5, TUEL).

### **Art. 11**

- ✓ Al primo comma, sostituire la parola "*cento*" con la parola "*cinquanta*".

**Motivazione:** il numero di cento firme appare eccessivo, in considerazione del fatto che si tratta di semplici richieste o segnalazioni che possono essere anche disattese, rispettando un semplice obbligo di motivazione, da parte degli organi destinatari.

- ✓ Sempre al primo comma, dopo il punto che conclude il secondo periodo, inserire le seguenti parole: "*Nel caso di sottoscrizione da parte di uno o più enti associativi occorre che essi, singolarmente o cumulativamente considerati, abbiano un numero di iscritti non inferiore a cinquanta o comunque sufficiente ad integrare fino a tale limite minimo le sottoscrizioni di soggetti singoli non iscritti ai sodalizi sostenitori. Non rientrano nel computo di tale soglia minima gli associati che abbiano eventualmente firmato la petizione anche a titolo personale; gli iscritti a più sodalizi vengono considerati una sola volta. Per ciascuno degli enti associativi firmatari, occorre allegare alla petizione una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestante l'elenco degli associati.*"

**Motivazione:** l'estensione anche agli enti associativi (purché sufficientemente rappresentativi) della possibilità di proporre petizioni è perfettamente coerente con l'affermazione di principio contenuta nell'art. 48 della bozza. Circa la rappresentatività dei soggetti collettivi, la soluzione proposta appare molto equilibrata, in quanto incorpora la garanzia che non sia artificiosamente eluso il numero minimo di sottoscrittori.

- ✓ Ancora al primo comma, dopo le parole "*su fogli di carta libera,*" aggiungere le parole "*da allegare al documento contenente il testo della petizione,*" e dopo le parole "*seguita dal testo*" aggiungere le parole "*dell'oggetto*".

**Motivazione:** la riproduzione su ogni singolo foglio del solo testo dell'oggetto, anziché dell'intera petizione, ha la finalità di rendere meno macchinosa l'operazione di raccolta delle firme. La conoscibilità dell'intero testo della petizione è garantita dal fatto che i fogli su cui vengono raccolte le firme sono allegati al documento che ne contiene la formulazione integrale.

#### **Art. 14**

Dalla parte finale del comma 3, espungere le parole "dandone adeguata motivazione".

**Motivazione:** trattasi di precisazione pleonastica, l'obbligo di motivare è già previsto dal comma 1.

#### **Art. 17**

- ✓ Al comma 1, sostituire la parola "250" con le parole "un decimo dei".

**Motivazione:** L'art. 63 dello Statuto comunale, con norma immediatamente precettiva, non derogabile da disposizione di rango inferiore (altrimenti illegittima), prevede che la proposta di deliberazione debba essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello richiesto per la presentazione di proposte di referendum (un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta – v. art. 68, comma 3).

- ✓ Sempre al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere le parole "Nel caso di sottoscrizione da parte di uno o più enti associativi occorre che essi, singolarmente o cumulativamente considerati, abbiano un numero di associati iscritti nelle liste elettorali non inferiore ad un decimo del totale degli iscritti o comunque sufficiente ad integrare fino a tale limite minimo le sottoscrizioni di cittadini singoli non iscritti ai sodalizi proponenti. Non rientrano nel computo di tale soglia minima gli associati che abbiano eventualmente firmato la proposta di deliberazione anche a titolo personale; gli iscritti a più sodalizi vengono considerati una sola volta. Per ciascuno degli enti associativi firmatari, occorre allegare alla proposta di deliberazione una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestante l'elenco degli associati iscritti nelle liste elettorali."

**Motivazione:** Valgono le considerazioni già formulate al punto 2 delle proposte di modificazione relative all'art. 11 della bozza, con l'ulteriore precisazione che in questo caso si computano soltanto gli associati iscritti nelle liste elettorali del comune.

- ✓ Ancora al primo comma, dopo le parole "seguita dal testo" aggiungere le parole "dell'oggetto".

**Motivazione:** Valgono le considerazioni già formulate al punto 3 delle proposte di modificazione relative all'art. 11 della bozza.

- ✓ Infine, sempre al primo comma, dopo le parole "nome e cognome" aggiungere le parole "o denominazione"; dopo le parole "luogo e data di nascita" aggiungere le parole "o di costituzione"; dopo le parole "indirizzo di residenza" aggiungere le parole "o sede".

**Motivazione:** Il riferimento alla denominazione, alla data di costituzione e alla sede è reso necessario dal fatto che tra i sottoscrittori delle proposte di deliberazione possono figurare anche enti associativi.

- ✓ Eliminare il comma sesto.

**Motivazione:** l'ambito delle esclusioni è già delineato, e con una certa severità, dall'art. 63, comma 1 dello Statuto (del quale occorre tenere necessariamente conto, ma che sarebbe sommamente opportuno abrogare radicalmente). In ogni caso, appare irragionevole e antidemocratico escludere le proposte aventi ad oggetto lo Statuto comunale (qual è la *ratio* sottesa a tale esclusione?); come pure non va sottovalutato che una interpretazione squisitamente letterale della lettera *d*) finirebbe col vanificare l'efficacia pratica dell'istituto (pressoché tutte le proposte di deliberazione sono "attinenti" al bilancio e/o hanno a che fare con l'applicazione di tributi e tariffe, stante l'obbligo per i proponenti di indicare gli oneri connessi e le fonti copertura): (forse) non a caso, il citato art. 63 dello Statuto (norma sovraordinata rispetto a quella regolamentare) parla più semplicemente (ma è già troppo!) solo di proposte di atti deliberativi di "approvazione" dei bilanci e, genericamente, di "disciplina" (non di "applicazione"! ) delle tariffe e dei tributi.

### **Art. 20**

Al secondo comma, sostituire le parole "*le fasi*" con le parole "*la fase*".

**Motivazione:** mero aggiustamento grammaticale. Si tratta di una di quelle imperfezioni in cui è facile incorrere in sede di stesura della bozza di un testo.

### **Art. 33**

- ✓ Alla lettera *a*), sostituire le parole "*4/5*" con le parole "*due terzi*".

**Motivazione:** la soluzione proposta, a differenza di quella contemplata nella bozza, è in linea con le indicazioni (già eccessivamente rigorose) dello Statuto comunale (v. art. 68, comma 3). Senza correzione, la disposizione sarebbe illegittima.

Già la previsione dei due terzi, prevista dallo Statuto, presenta profili di illogicità: normalmente il Consiglio assume le sue decisioni a maggioranza semplice dei presenti; non si comprende, quindi, la ragione per la quale occorra una maggioranza (molto) qualificata per demandare alcune questioni al giudizio dei cittadini, fonte della legittimazione di ogni organo rappresentativo. A maggior ragione, priva di ogni logica appare una previsione normativa che, andando addirittura oltre il rigore dello Statuto, preveda una maggioranza dei 4/5. Si rifletta su tale considerazione: il Consiglio comunale, nella normalità dei casi può annullare, revocare o modificare una sua precedente deliberazione con la maggioranza semplice dei consiglieri presenti; se intende, invece, decidere di devolvere al corpo elettorale un simile giudizio, deve farlo praticamente all'unanimità (non essendo sufficiente nemmeno il solo voto della maggioranza, cioè dei due terzi dell'assise).

- ✓ Ancora alla lettera *a*), dopo le parole "*- della Giunta Comunale;*", aggiungere il punto "*- di almeno cento cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme o di uno o più enti associativi iscritti all'albo di cui all'art. 49 del presente regolamento che, singolarmente ovvero globalmente considerati, abbiano tra i propri associati un numero di iscritti nelle liste elettorali non inferiore a cento o comunque sufficiente ad integrare fino a tale limite minimo le sottoscrizioni di cittadini singoli non*

*iscritti ai sodalizi proponenti. Non rientrano nel computo di tale soglia minima gli associati che abbiano eventualmente firmato la proposta di deliberazione anche a titolo personale; gli iscritti a più sodalizi vengono considerati una sola volta. Per ciascuno degli enti associativi firmatari, alla richiesta occorre allegare una dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestante l'elenco degli associati iscritti alle liste elettorali del Comune. Accanto alla firma di ciascun sottoscrittore occorre indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, indirizzo di residenza o sede. Non è richiesta l'autenticazione delle firme e l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.*

**Motivazione:** la proposta, comunque sostenuta da un numero adeguato di iscritti nelle liste elettorali, non è in alcun modo vincolante per il Consiglio, mentre il vantaggio di una simile previsione risiederebbe nella possibilità di evitare la complessità procedurale connessa ad un referendum d'iniziativa popolare (sempre proponibile in caso di determinazione negativa del Consiglio comunale), laddove il Consiglio stesso, con la maggioranza qualificata prevista, ravvisasse l'opportunità di procedere al referendum. La richiesta di deliberazione al Consiglio comunale può essere sottoscritta, oltre che dai singoli cittadini, anche da enti associativi che, oltre ad essere adeguatamente rappresentativi, devono essere iscritti all'albo comunale delle associazioni (e, dunque, in possesso di determinati requisiti idonei ad attestarne la particolare serietà).

- ✓ Alla lettera *b*), sostituire la parola "450" con le parole "un decimo dei".

**Motivazione:** rendere la norma compatibile con la previsione del citato art. 68, comma 3, dello Statuto (norma precettiva, non modificabile da atti normativi di rango inferiore): diversamente, la disposizione regolamentare sarebbe illegittima. In ogni caso, appare manifestamente irragionevole pretendere che a sottoscrivere la proposta referendaria sia addirittura un quarto o più degli elettori effettivi (comunque, più di un quinto del totale).

#### **Art. 34**

Al comma 3, sostituire la parola "20" con la parola "dieci"

**Motivazione:** la soluzione proposta sembra più in linea con la consistenza demografica del Comune.

#### **Art. 41**

Al comma 5, dopo la parole "nelle liste elettorali del comune" sopprimere le parole "in cui ha sede il seggio"

**Motivazione:** trattandosi di referendum comunale, tutti i seggi sono necessariamente ubicati nel comune di Drapia. Valgono le considerazioni formulate in sede di motivazione della proposta di modifica dell'art. 20 della bozza.

#### **Art. 42**

Alla lettera *a)*, sostituire le parole *"alla scelta"* con le parole *"al sorteggio"*; alla lettera *b)*, dopo la parola *"formazione"* aggiungere l'inciso *", per sorteggio,"* e dopo la parola *"sostituire"* l'inciso *", secondo l'ordine di estrazione,"*.

**Motivazione:** quella del sorteggio appare la soluzione più trasparente e democratica; del resto, dalla circostanza che nella lettera *b)* si preveda di *"sostituire i presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di rinuncia o impedimento"*, parrebbe che anche la Commissione abbia inizialmente pensato a tale (preferibile) modalità di designazione. Se così è, si chiede alla stessa di ritornare all'impostazione originaria.

#### **Art. 45**

Al secondo comma, sostituire le parole *"sull'apposito verbale il presidente provvede a"* con le parole *"il presidente – avendo cura che venga redatto apposito verbale – provvede a"*

**Motivazione:** aggiustamento grammaticale; la formula di cui si propone la sostituzione mal si armonizza (soprattutto) con la descrizione dell'operazione riportata sotto la lettera *c)*. Valgono le considerazioni formulate in sede di motivazione della proposta di modifica dell'art. 20 della bozza.

#### **Art. 50**

- ✓ Al primo periodo, sostituire le parole *"lett. c)"* con le parole *"lett. b)"*.

**Motivazione:** l'art. 3 della bozza non contempla alcuna *lett. c)*; trattasi verosimilmente di un refuso, probabilmente dovuto alla originaria previsione di una più ampia platea di titolari dei diritti di partecipazione.

- ✓ Dopo il punto *a)*, si propone di inserire il seguente punto: *"b) non siano articolazioni territoriali di partiti, movimenti politici o sindacali,"*.

**Motivazione:** si ritiene inopportuno che delle agevolazioni di cui all'art. 54 possano beneficiare anche organizzazioni che tutelano interessi di categoria o le cui determinazioni non siano, di volta in volta, assunte in base ad un confronto democratico interno, ma possano essere in qualche maniera influenzate da una "linea" da seguire. Senza contare che tali organizzazioni godono, in generale, di forme di finanziamento e di altri vantaggi da cui sono esclusi gli altri enti associativi.

- ✓ mutare le lettere *b)* e *c)* rispettivamente in *c)* e *d)*;

**Motivazione:** necessaria conseguenza della modifica precedente

- ✓ Alla lettera *c)* della bozza (nuova *lett. d)*, in caso di accoglimento delle proposte di modifica dell'art. 50 di cui ai punti precedenti), sostituire le parole *"la previsione dell'elettività"* con le parole *"nonché l'elettività"* e la successiva parola *"della"* con la parola *"la"*.

**Motivazione:** nel contesto del punto, complessivamente considerato, suona male parlare di uno statuto che *"preveda ..., la previsione"*. Valgono le considerazioni formulate in sede di motivazione della proposta di modifica dell'art. 20 della bozza.

- ✓ Sopprimere la (attuale) lettera *d*) della bozza, che verrà sostituita come da motivazione di cui al terzo punto delle proposte di modifica relative al presente articolo.

**Motivazione:** la norma che si chiede di espungere dal testo non è sorretta da alcuna plausibile *ratio* giustificatrice (si pensi, ad esempio, che nessuna norma vieta la presenza di più parenti – anche stretti – addirittura in seno ad organi rappresentativi, come può essere un consiglio comunale). Se con essa si intende evitare che si perseguano interessi di natura familiare, un efficace argine è già costituito dal complesso delle prescrizioni contenute nello stesso art. 50, globalmente considerato.

- ✓ Alla lettera *e*), aggiungere le seguenti parole: *salvo che non si tratti di associazioni tra più soggetti collettivi ciascuno dei quali già possieda il requisito predetto, ovvero di associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi albi, o comunque riconosciute come tali, oppure di onlus riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.*

**Motivazione:** tutte le condizioni evidenziate sono in grado di dimostrare che, anche se si tratta di enti di nuova istituzione, si è in presenza di realtà associative già sufficientemente strutturate e in grado di offrire tutte le garanzie del caso.

\*\*\*\*\*

Al fine di agevolare la comprensione delle proposte avanzate, allegano alla presente il testo della bozza del regolamento nella formulazione che esso verrebbe ad assumere qualora le medesime trovassero accoglimento, avendo cura di precisare che le parti che si reputa opportuno eliminare sono state evidenziate in rosso, in blu quelle che si propone di aggiungere e in verde quelle che si chiede di inserire in sostituzione di altre.

Formulano l’auspicio che le proposte su estese possano costituire oggetto di attenta valutazione, sia in Commissione che nella successiva fase consiliare di approvazione del testo definitivo, soprattutto da parte di quei consiglieri provenienti dal mondo delle associazioni e il cui impegno politico è stato storicamente proiettato verso l’affermazione dei principi di legalità, trasparenza e partecipazione democratica.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si dovesse reputare necessario, porgono distinti saluti.

DRAPIA, lì 2 settembre 2015

**Rodolfo Mamone**  
Presidente associazione “Drapia in Europa”

**Cono Loiacono**  
Presidente comitato civico “Impegno Sociale”